

PuntoWelfare

REGOLAMENTO INTERNO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE

Articolo 2 – Domanda di Iscrizione a PuntoWelfare

Articolo 3 – Modalità operative per l'iscrizione a PuntoWelfare del nucleo familiare

Articolo 4 – Recesso dell'Aderente durante l'anno

Articolo 5 – Esclusione e perdita della qualifica di Aderente

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA (QAA) – QUOTA DI ADESIONE ALLE PRESTAZIONI (QAP)

Articolo 6 – QAA e QAP

Articolo 7 – Ritardato e mancato versamento della QAA e della QAP

PRESTAZIONI

Articolo 8 – Modalità

Articolo 9 – Mandato operativo

Articolo 10 – Decorrenza

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Privacy e Tutela dei dati personali e sensibili

Articolo 12 – Modifiche al Regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

- 1.1 Il presente Regolamento (il “**Regolamento**”), predisposto e approvato ai sensi dell’Art. 22 dello Statuto, disciplina le modalità di funzionamento di PuntoWelfare e le modalità operative di iscrizione degli Aderenti, così come definiti all’Art. 6 dello Statuto di PuntoWelfare.
- 1.2 PuntoWelfare, così come previsto dall’Art. 4 dello Statuto, sottoscrive accordi, convenzioni o contratti collettivi al fine di mettere a disposizione dei soggetti meglio individuati all’Art. 6 dello Statuto, prestazioni e attività assistenziali (“**Prestazioni**”) nell’ambito del welfare.
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
- 1.4 L’iscrizione degli Aderenti presuppone e comporta, in capo a costoro, la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché delle loro eventuali e successive modifiche.

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE

ART. 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE A PUNTOWELFARE

- 2.1 L’Aderente, così come definito all’Art. 6 dello Statuto, per iscriversi a PuntoWelfare deve presentare apposita richiesta di iscrizione tramite la sottoscrizione di una scheda predisposta da PuntoWelfare e disponibile sia in forma cartacea sia sul sito web dell’Associazione.
- 2.2 Il Consiglio Direttivo (CD), una volta ricevuta la richiesta di iscrizione, ha tre (3) giorni per rigettare la richiesta in forma scritta, trascorsi i quali la richiesta si considera accettata.
- 2.3 Il perfezionamento dell’iscrizione a PuntoWelfare avviene all’atto dell’incasso da parte della stessa della Quota Associativa Annuale (“**QAA**”). La QAA consentirà a PuntoWelfare di attivare la Prestazione “Rendita non autosufficienza” abbinata all’iscrizione e, qualora convenzionate, renderà disponibile agli Aderenti la possibilità di accesso ad altre Prestazioni secondo i termini concordati con chi le eroga.
- 2.4 L’iscrizione a PuntoWelfare è per anno solare e, indipendentemente dalla data di iscrizione, scade il 31/12 di ogni anno. Si rinnoverà tacitamente qualora non venga inviata via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC di PuntoWelfare o a mezzo raccomandata alla sede legale di PuntoWelfare una comunicazione di disdetta da parte dell’Aderente con almeno trenta (30) giorni di preavviso.
- 2.5 Qualora la disdetta dovesse essere inviata oltre i termini previsti, l’iscrizione a PuntoWelfare si intenderà tacitamente rinnovata e l’Aderente sarà tenuto a corrispondere per il nuovo anno la QAA e le eventuali Quote di Adesione alle Prestazioni prescelte (“**QAP**”) a cui ha aderito.
- 2.6 L’Aderente dovrà versare la QAA entro il 20 dicembre dell’anno precedente ed è tenuto a comunicare eventuali variazioni anagrafiche o dei propri recapiti.
- 2.7 Qualora il costo della QAA dovesse essere maggiore di quello dell’anno precedente, l’Aderente potrà non rinnovare la propria iscrizione a PuntoWelfare anche senza inviare apposita lettera di disdetta.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE A PUNTOWELFARE DEL NUCLEO FAMILIARE

- 3.1 L’Aderente ha la facoltà di iscriversi a PuntoWelfare anche il proprio nucleo familiare indicando in fase di iscrizione sull’apposita scheda tale opzione.
- 3.2 I componenti del nucleo familiare (“**Aventi Diritto**”), così come previsti dall’Art. 6 dello Statuto, sono solo in linea discendente e coincidono con:

- il coniuge unito in matrimonio o proveniente da unioni civili;
- il convivente more uxorio;
- i figli e i nipoti, anche se non conviventi ma fiscalmente a carico.

ART. 4 – RECESSO DELL'ADERENTE DURANTE L'ANNO

- 4.1 L'Aderente nel corso dell'anno può recedere da PuntoWelfare inviando apposita comunicazione di recesso, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC di PuntoWelfare o a mezzo raccomandata alla sede legale della stessa con preavviso di almeno trenta (30) giorni dalla scadenza dell'annualità solare in corso.
- 4.2 Il recesso di cui al precedente punto comporta automaticamente anche il recesso dalle Prestazioni prescelte e non prevede in nessun caso la restituzione della QAA e di eventuali QAP per la parte non goduta.
- 4.3 Qualora l'Aderente volesse recedere unicamente da una delle Prestazioni prescelte mantenendo in essere la propria iscrizione a PuntoWelfare, dovrà inviare apposita disdetta via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC di PuntoWelfare o a mezzo raccomandata alla sede legale di PuntoWelfare, indicando la/le Prestazione/i da cui intende recedere. Le stesse saranno considerate disattivate e quindi rese senza effetto a decorrere dalla mezzanotte successiva alla data di ricezione della comunicazione. La parte della QAP non goduta non potrà essere rimborsata e rimarrà acquisita da PuntoWelfare.
- 4.4 Qualora una Prestazione dovesse venire disdettata dalla Compagnia di Assicurazione o società di servizi che la gestisce, PuntoWelfare si impegna a comunicare all'Aderente la disdetta ricevuta entro i sette (7) giorni successivi. PuntoWelfare non si assume alcuna responsabilità nei confronti degli Aderenti per la mancata erogazione delle Prestazioni e per l'eventuale impossibilità di rinnovare la Prestazione disdettata.

ART. 5 – ESCLUSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ADERENTE

- 5.1 Gli Aderenti perdono la loro qualifica in caso di recesso da PuntoWelfare, così come previsto all'Art. 4 del presente Regolamento e così come previsto all'Art. 9 dello Statuto.
- 5.2 Gli Aderenti sono esclusi dai servizi di PuntoWelfare in caso di mancato versamento sia della QAA sia della QAP dovute a PuntoWelfare, così come previsto all'Art. 7 del presente Regolamento.
- 5.3 PuntoWelfare, al realizzarsi delle circostanze di cui al precedente Art. 5.2, si riserva in ogni caso il diritto di agire per il recupero delle somme spettanti e non versate.

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA (QAA) - QUOTA DI ADESIONE ALLE PRESTAZIONI (QAP)

ART. 6 – QAA E QAP

- 6.1 Il CD annualmente determina con apposita deliberazione e, se diversa dall'anno precedente, comunica agli Aderenti: i) la QAA; ii) la QAP relativa alle diverse Prestazioni.
- 6.2 All'atto dell'iscrizione, nonché successivamente per ogni anno di permanenza in PuntoWelfare, l'Aderente deve versare la QAA e le eventuali QAP da lui prescelte.
- 6.3 Il pagamento da parte dell'Aderente della propria QAA e delle eventuali QAP da lui prescelte potrà essere effettuato sia sul sito dell'Associazione sia tramite bonifico bancario intestato a PuntoWelfare.

ART. 7 – RITARDATO E MANCATO VERSAMENTO DELLA QAA E DELLA QAP

- 7.1 Il ritardato pagamento della QAA da parte dell'Aderente comporta la sospensione dell'efficacia della sua iscrizione e, conseguentemente, anche quella degli Aventi Diritto del suo nucleo familiare, con decorrenza dalla data in cui è scaduta l'iscrizione.
- 7.2 Egualmente, il ritardato pagamento delle QAP da parte dell'Aderente comporta la sospensione dai benefici relativi alle Prestazioni a cui eventualmente ha aderito e, conseguentemente, anche quelle degli Aventi Diritto del suo nucleo familiare, con decorrenza dalla data in cui la QAP è dovuta e sino alla data dell'incasso della stessa, come registrato da PuntoWelfare.
- 7.3 PuntoWelfare, verificato il corretto pagamento delle quote arretrate, riattiverà automaticamente l'erogazione delle Prestazioni.

PRESTAZIONI

ART. 8 – MODALITÀ

- 8.1 PuntoWelfare può erogare le Prestazioni anche mediante la stipula di accordi, convenzioni e polizze di assicurazione con compagnie di assicurazione o società di servizi, atte a realizzare al meglio le finalità assistenziali a favore dei Beneficiari delle Prestazioni.
- 8.2 PuntoWelfare risulterà il Contraente degli accordi, delle convenzioni e delle polizze di assicurazione, rispetto alle quali gli Aderenti risulteranno assicurati e beneficiari delle Prestazioni.

ART. 9 – MANDATO OPERATIVO

Ai fini della determinazione delle Prestazioni di cui all'Art. 8 del presente Regolamento e in conformità a quanto previsto all'Art. 4 dello Statuto, PuntoWelfare si potrà avvalere anche della consulenza e assistenza di uno o più intermediari di assicurazione iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI) individuati dal CD, rilasciando loro una specifica lettera di incarico.

ART. 10 – DECORRENZA

PuntoWelfare considera attive le Prestazioni in favore dei Beneficiari, così come previsto dall'Art. 7 dello Statuto, solo se per questi soggetti è stata regolarmente versata la QAA e la QAP, secondo gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 – PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Tutti i dati relativi agli Aderenti e agli Aventi Diritto saranno trattati da PuntoWelfare (titolare del trattamento) secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere modificato dal CD, secondo le modalità previste dall'Art. 16 dello Statuto.